

nato il decreto ministeriale 29 settembre 1915, e tutto questo ci dimostra che durante questo periodo doloroso dell'economia nazionale e dell'economia agraria il ministro di agricoltura ha vigilato giorno per giorno, e ha dettato disposizioni le quali tendono nella loro portata generale a rendere meno dolorose le condizioni dei nostri agricoltori nei rapporti del credito.

È stata questa opera onesta, perchè se avete battuto alle porte degli agricoltori perchè anche essi portassero il loro obolo al prestito nazionale, che fu definito il prestito della vittoria, era giusto che agli agricoltori diceste nello stesso tempo: ai vostri figliuoli che combattono sperando, operando e muovendo per la vittoria delle armi; a voi che rimanete pazienti e fidenti a lavorare i campi, deserti del fiore delle braccia nell'intento della difesa comune; a voi oggi chiedenti il poco di danaro indispensabile per far produrre la terra, non chiudiamo le porte del credito.

Avete fatto bene, onorevole ministro, ma tollerate che, in quest'ora di ansie e di aspettazione, vi diciamo che questa legislazione noi l'accettiamo soltanto come una promessa. Vi diciamo anche che il domani della vita nazionale sarà scritto, come l'oggi, dalla classe degli agricoltori e che, se una vostra parola in risposta alla mia disadorna verrà, la quale ci assicuri che questa legislazione sarà completata, integrata, sarà portata all'altezza a cui ragione di giustizia vuole che salga, avrete il plauso di tutti i buoni cittadini.

Nell'immane doloroso conflitto di ideali, di speranze, di trepidazioni, la Camera italiana, auguriamo possa scrivere oggi almeno una parola di promessa, una parola di fede verso coloro che io velli dire, in un momento di eccezionale agitazione in questa Camera, e ripeto oggi, sono gli artefici veri della storia del nostro paese, verso la classe degli agricoltori e dei loro eroici figliuoli. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**CAVASOLA, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Le parole con le quali l'onorevole Brezzi ha chiuso il suo discorso mi aprono la via per una risposta sollecita e precisa. Della mia sollecitudine per il credito agrario, considerato, come altra volta ho avuto occasione di dire in questa Aula, il principale strumento del progresso agrario delle nostre campagne, io ho dato

prova con questo stesso atto e con successivi d'i quali, sia pure con forma molto cortese e benevola verso la mia persona, ha parlato l'onorevole Brezzi. Ma egli mi ha fatto un appunto che io non posso lasciare senza immediato rilievo, ed è questo. Egli ha supposto che le cautele inscritte in questo disegno di legge a favore degli enti sovventori, fossero mosse da un sentimento di diffidenza, o, come egli l'ha chiamato, di suspicione verso gli agricoltori. Niente, onorevole Brezzi, di meno fondato. Ella doveva invece considerare che gli istituti da questo decreto autorizzati ad operare il credito agrario ne erano impediti dalla legge organica e dai loro statuti. Quindi anzichè una prova di suspicione abbiamo dato agli agricoltori la maggiore manifestazione possibile di fiducia, autorizzando questi istituti ad entrare in un ordine di operazioni che per essi era normalmente vietato.

E questo lo abbiamo fatto in un periodo di moratoria, onorevole Brezzi. Infatti il decreto fu emanato l'11 ottobre 1914, vale a dire a moratoria aperta, quando lo Stato per mettere in condizione le Casse di risparmio di far fronte ai loro impegni verso i depositanti dovette intervenire con una anticipazione straordinaria di biglietti di Stato.

Dunque, ripeto, non sfiducia, anzi la massima fiducia. Ma questa massima fiducia dimostrata per le operazioni di credito agrario e per gli agricoltori contraenti non ci poteva esimere dal nostro stretto dovere di considerare la natura e la provenienza del danaro che noi mettevamo a disposizione degli agricoltori, vale a dire i danari dei depositanti.

Ecco perchè abbiamo sentito il dovere di limitare la quantità delle operazioni in relazione al patrimonio degli enti, affinchè nella peggiore delle ipotesi avesse a perire solo una parte del patrimonio. Ma nemmeno una parte dei depositi affidati alla fede pubblica delle Casse di risparmio doveva essere compromessa da nessuna operazione, per quanto meritoria.

Quindi anche i speciali privilegi in aggiunta alle disposizioni del Codice civile sono stati dettati dallo stesso sentimento di prudente difesa dell'istituto depositario di danari dei privati. E per le stesse ragioni io non posso accettare alcuna modificazione ad un decreto che è in esecuzione dall'ottobre 1914: io posso tenere presenti le raccomandazioni di occuparmi di proposito della introduzione di disposizioni